COMUNE DI VENEZIA

VERITAS

REALIZZAZIONE RETE ANTINCENDIO A VENEZIA

C.I. 14520
IV LOTTO IV STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE

VERITAS

DIVISIONE SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO
DIREZIONE INGEGNERIA

Veritas S.p.a.
Santa Croce, 489
30135 Venezia (VE)
tel. 041.72.91.111
e-mail: info@gruppoveritas.it

IL PROGETTISTA
ing. Andrea Gavagnin

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI VENEZIA
Ingegnere ANDREA GAVAGNIN
N. 4792
Civile e Ambientale

IL DIRETTORE INGEGNERIA
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Giuseppe Boscolo Lisetto

IL RESPONSABILE PROGETTAZIONE
ing. Fior Federica

IL RESPONSABILE DI COMMESSA
ing. Andrea Gavagnin

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Ing. Andrea Gavagnin
per. ind. Morris Pilla

CODICE **L.1**

Allegato

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – NORME GENERALI

CODICE SAP: 310600161

CODICE ELABORATO: codice WBS AID 7013742 19 48 - codice documento L 1 | tipo documento CS

REV.	DATA	MOTIVO	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
06	LUGLIO 2025	Revisione	AG	FF	GBL
05	MAGGIO 2025	Revisione	AG	FF	GBL
04	SETTEMBRE 2024	Revisione	AG	FF	GBL
03	LUGLIO 2024	Revisione	AG	FF	GBL
02	MAGGIO 2023	Revisione	AG	FF	GBL
01	NOVEMBRE 2022	Revisione	AG	FF	GBL
00	MARZO 2022	Emissione	AG	FF	GBL

INDICE

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 4

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 4

Art. 2 - Ammontare dell'appalto 5

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 6

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 7

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 8

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto 9

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 9

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore 10

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 10

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 11

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori 12

Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori 14

Art. 13 - Sospensioni e proroghe 14

Art. 14 - Penali in caso di ritardo 16

Art. 15 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 17

Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 18

Art. 17 - Pagamenti in acconto 19

Art. 18 - Pagamenti a saldo 21

Art. 19 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 21

Art. 20 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo 22

Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 22

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 23

Art. 22 - Lavori a misura 23

Art. 23 - Lavori in economia e oneri per la sicurezza 23

Art. 24 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera 24

Art. 25 - Assicurazione a carico dell'Appaltatore 25

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 26

Art. 26 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali – Rinegoziazione del contratto 26

Art. 27 – Revisione dei prezzi 27

Art. 28 – Verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera impiegata - DURC di congruità 27

Art. 29 – Subappalto e contratti similari 28

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 30

Art. 30 - Norme di sicurezza generali 30

Art. 31 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 30

Art. 32 – Piano sostitutivo di sicurezza 30

Art. 33– Piano operativo di sicurezza 31

CAPO 9 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 32

Art. 34 – Danni di forza maggiore 32

Art. 35 – Gestione dei sinistri 32

Art. 36 – Accordo Bonario 32
Art. 37 – Riserve e controversie 34
Art. 38 - Risoluzione 35
Art. 39 – Recesso 36
Art. 40 - Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e orario lavorativo 36
CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 38
Art. 41 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 38
Art. 42 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione 38
Art. 43 – Collaudo tecnico-amministrativo 38
Art. 44 – Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo 39
Art. 45 – Valutazioni dell'organo di collaudo 39
CAPO 11 - NORME FINALI 40
Art. 46 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 40
Art. 47 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore 43
Art. 48 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 44
Art. 49 – Custodia del cantiere 44
Art. 50 – Cartello di cantiere 45
Art. 51 – Spese contrattuali, imposte, tasse 46
Art. 52 – Rilievo finale delle opere eseguite 47

TABELLE

Tabella A – Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili

Tabella B – Categorie omogenee dei lavori ai fini della contabilità e delle varianti

ABBREVIAZIONI

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F
- Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche e integrazioni
- D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) comprensivo di allegati e aggiornato al correttivo (D.Lgs 209/2024).
- Il D.M. 145/2000 per la parte non abrogata dal DPR 207/2010;
- D.Lgs. 81/2008 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i.
- LR 27/2003 (Regione Veneto – lavori pubblici di interesse regionale – legge 7.11.2003, n. 27) – per la parte applicabile
- D.M. Transizione Ecologica 23 giugno 2022 (Criteri Ambientali Minimi)

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione della seguente opera:
   a) Denominazione conferita dalla Stazione appaltante:
   Realizzazione rete antincendio di Venezia IV lotto IV stralcio C.I. 14520
   b) Descrizione sommaria:
   Le opere previste nel presente stralcio prevedono il miglioramento della copertura antincendio tramite la posa di nuove condotte e l'inserimento di ulteriori colonnine idrante lungo la rete esistente; nella fattispecie si andrà a completare la copertura antincendio per le UTR 35, 37, 40, 43 e 44.
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
3. Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4:
   a. il Codice identificativo della gara (**CIG**) relativo all'intervento è indicato nel bando di gara;
   b. Il Codice Unico di Progetto (**CUP**) dell'intervento è il seguente: **F76B19004960001**
4. E' ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante, l'esecuzione di lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi a quelli previsti in contratto purché conformi al progetto a base di gara, secondo le particolari disposizioni di cui all'art.158, comma 2 let. f del Codice. Detti lavori, che fanno parte del medesimo Progetto Generale, consistenti nella realizzazione di ulteriori lotti di espansione della rete antincendio, saranno affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 60 per cento del valore del contratto iniziale e comunque entro tre anni dalla stipula del contratto originario.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito come segue:

QUADRO ECONOMICO DEGLI INTERVENTI		
Somme a base d'asta		Importi in euro
Riga		
1	Importo lavori a misura	€ 2.038.893,80
Totale lavorazioni soggette a ribasso comprensivo dei costi della manodopera non ribassabili, che la Stazione appaltante ha stimato in € 395.450,18		**€ 2.038.893,80**
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 152.092,40
3	Lavori in economia	€ 9.013,80
Totale lavorazioni NON soggette a ribasso (2+3)		**€ 161.106,20**
1+2+3	**Totale somme a base d'asta**	**€ 2.200.000,00**

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori a misura di cui alle riga 1 della tabella sopra riportata, al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli importi relativi agli oneri della sicurezza, di cui alla riga 2 e delle opere in economia di cui alla riga 3 della succitata tabella; questi ultimi, non soggetti a ribasso d'asta.
3. Nella formulazione dell'offerta sull'importo dei lavori, l'offerente dovrà tenere in debita considerazione che all'interno della stessa sono compresi i costi della manodopera, consapevole del fatto che, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del d.lgs. n. 36/2023, tali costi della manodopera non devono essere assoggettati a ribasso; pertanto l'offerente attesta che l'offerta, seppur fatta sull'importo complessivo dei lavori a misura/a corpo, considera lo sconto solo sull'importo dei lavori al netto del costo della manodopera. Lo sconto così offerto troverà poi applicazione sui prezzi contrattuali. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023, resta ferma la possibilità dell'operatore economico aggiudicatario di dimostrare in sede di offerta che il ribasso complessivo dell'importo a base d'asta deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
4. L'Appaltatore ha diritto alla corresponsione dell'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023. L'importo dell'anticipazione del prezzo è pari al 20% (o 30% a discrezione della S.A. con motivazione) ed è corrisposto all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dell'effettivo inizio dei lavori; nel caso di consegna dei lavori effettuata in via di urgenza, fermo restante la presentazione della polizza a garanzia, la corresponsione dell'anticipazione è effettuata entro 15 giorni dalla consegna stessa. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia è ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato **"a misura"**, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 al Codice.
2. I lavori di cui all'art. 2, comma 1, riga 1, previsti a misura negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari». L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e delle condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e per i costi della manodopera scorporati dall'importo assoggettato a ribasso d'asta, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati dalla Stazione Appaltante, salvo quanto previsto al comma 3 del precedente articolo 2.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Le parti di lavoro appartenenti alla categoria prevalente e a categorie diverse dalla prevalente, con i relativi importi, sono riportati, rispettivamente ai punti 1 e 2 nella tabella «A» della pagina seguente e allegata quindi al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono eventualmente scorporabili e subappaltabili solo alle condizioni di legge e del Capitolato Speciale.

TABELLA «A»	**CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI**

n.	*Lavori di*	*Categorie di opere generali e specializzate – Tabella A) Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023*		*euro*
1	***Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione*** ***Totale opere comprensivo, pro-quota di sicurezza e lavori in economia***	**Prevalente**	**OG6**	**€ 1.759.500,00**
Nell'ambito del contratto si individuano le seguenti categorie di lavori scorporabili				
2	***Interventi a basso impatto ambientale*** ***Totale opere comprensivo, pro-quota di sicurezza***	**Scorporabile**	**OS35**	**€ 440.500,00**
Nell'ambito del contratto si individuano le seguenti categorie di lavori sub appaltabili ricomprese nella categoria prevalente				
3	***Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane*** ***Totale opere comprensivo, pro-quota di sicurezza***	**Subappaltabile**	**OG3**	**€ 13.331,00**

TOTALE DEI LAVORI DA APPALTARE	**€ 2.200.000,00**

2. Ai sensi dell'art.11 commi 1 e 2 e 102 comma 1 lettera b del codice dei contratti, il contratto collettivo applicato è/i contratti collettivi applicati sono EDIL INDUSTRIA.
   Qualora l'operatore economico indichi nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, per consentire alla stazione appaltante di verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 110 del codice, l'operatore economico trasmette la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, del codice in sede di presentazione dell'offerta.

L'attività da eseguirsi rientra nel codice ATECO 42.21.00

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli artt. 31, comma 1 e 32, comma 6 dell'Allegato I.7 al Codice, sono indicati nella tabella «B» riportata di seguito, da considerarsi allegata al presente Capitolato Speciale quale parte integrante e sostanziale.

TABELLA «B»	**GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI** **ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - art. 5** *- al netto degli oneri per la sicurezza e delle economie manodopera -*

		Designazione delle categorie e sottocategorie omogenee dei lavori	*Euro*	*in %*	*Importi totali (Euro)*
	A	**LAVORI**			
A.1		**Lavori a misura**			
	A.1.1	A - Rete Antincendio	€ 1.584.000,00	77,69%	
	A.1.2	B - Opere stradali	€ 13.331,00	0,65%	
	A.1.3	C - TOC	€ 440.500,00	21,60%	
	A.1.4	D - Economie noleggi	€ 1.062,80	0,05%	
		TOTALE A.1 LAVORI A MISURA	**€ 2.038.893,80**	**100,00%**	
A		**TOTALE IMPORTO LAVORI (A=A.1)**			**€ 2.038.893,80**

RIEPILOGO

A		**TOTALE LAVORI (A=A.1)**	**€ 2.038.893,80**
B		**TOTALE LAVORI IN ECONOMIA (MANODOPERA)**	**€ 9.013,80**
C		**TOTALE ONERI SICUREZZA**	**€ 152.092,40**
		TOTALE DA APPALTARE (A+B+C)	**€ 2.200.000,00**

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 c.c.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 57, D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante tiene in considerazione, per quanto possibile e ove tecnicamente opportuno, i criteri ambientali minimi, aventi come oggetto le categorie di lavori previste dal D.M. Transizione Ecologica 23 giugno 2022, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, in special modo quali criteri premianti nelle gare con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, commi 4 e 5, D.Lgs. 36/2023.
3. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
4. Qualora non già nella sua disponibilità, l'Amministrazione appaltante provvederà a sua cura e spese ad acquisire la disponibilità delle aree interessate dalla posa delle opere in appalto e a metterle a disposizione dell'Impresa Appaltatrice. Tali aree, a seconda dei casi, potranno anche essere aree pubbliche appartenenti al Demanio Comunale, oppure aree private ma per le quali l'Amministrazione Comunale ha dichiarato che sono effettivamente nella sua disponibilità, per il completo utilizzo pubblico. Prima o contestualmente alla consegna dei lavori, la Stazione Appaltante provvederà a metterle a disposizione dell'Impresa redigendo un apposito verbale in contradditorio, con rilievo dello stato dei luoghi tramite descrizione, schemi, disegni e/o adeguata documentazione fotografica. Viene fatto obbligo all'impresa di effettuare tutti i transiti, i depositi e le lavorazioni senza sconfinare dal perimetro delle aree messe a disposizione. In particolare, i depositi dovranno essere effettuati adottando tutte le misure necessarie per impedire un mescolamento con il terreno originario e alla fine del periodo di utilizzo il sito dovrà essere accuratamente ripristinato nelle condizioni originarie, asportando ogni traccia di materiale non originario. L'acquisizione della disponibilità temporanea delle aree da destinare a sistemazioni logistiche di cantiere e a depositi dei materiali resta a cura e onere dell'Impresa, comprese l'acquisizione delle autorizzazioni dei privati, il nulla osta comunale, eventuali affitti e oneri di ripristino finale. A tal proposito si evidenzia che qualsiasi accordo tra l'Impresa esecutrice e privati per l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di aree non comprese tra quelle messe a disposizione ufficialmente dalla Stazione Appaltante, non è compreso nel Contratto d'Appalto e pertanto la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità.

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 124 del D.lgs. 36/2023.
2. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, la Stazione Appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
3. Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione delle prestazioni rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di offerta o in sede di stipulazione del contratto devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore, per tutta la durata dei lavori e fino al collaudo degli stessi, elegge domicilio presso la sede della Direzione Ingegneria di Veritas, via Scaltenigo 177 – Scaltenigo - Mirano – Venezia. Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 145/2000; a tale domicilio s'intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto effettuate dal Responsabile di progetto o dal Direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. L'appaltatore deve altresì comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, presso cui saranno effettuati i pagamenti da parte della Stazione Appaltante, che avverranno sempre mediante bonifico. L'appaltatore deve specificare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto corrente.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del D.M. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

   Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto In ogni caso l'appaltatore, sia per sé che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori deve garantire che l'esecuzione delle opere e il reperimento e approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali.

2. Il Direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Appaltatore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dell'allegato II.14 al Codice dei Contratti l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore, su disposizione del RUP. Il Direttore dei lavori comunica con un congruo avviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori, secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito dalla Stazione Appaltante. Il verbale di consegna deve contenere:

a) Le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite;

b) L'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'Appaltatore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'Appaltatore stesso;

c) La dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone o cose e che, in ogni caso, lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dalla data di sottoscrizione del verbale da parte del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore decorre il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette poi il verbale al RUP.

2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna dei lavori prima della stipula del contratto, per motivate ragioni, dopo la verifica dei requisiti di qualificazione posseduti dall'aggiudicatario della gara, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice. In caso di mancata stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di lavori ordinati dal Direttore dei lavori nel verbale di consegna.

3. Anche in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 17 comma 8 del Codice dei contratti è facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori prima della stipula del contratto; l'esecuzione d'urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, cose o animali, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico o culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei. In caso di consegna d'urgenza, il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva; in alternativa, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio per la consegna, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

5. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori:

   a) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici

   b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

c) elenco delle maestranze impiegate con l'indicazione delle qualifiche di appartenenza. L'elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.

d) copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l'effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all'elenco richiesto.

e) copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.

f) copia del registro infortuni .

L'elenco suddetto è da considerarsi non esaustivo; il direttore dei lavori e/o Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione potranno richiedere all'appaltatore, a loro discrezione, altri documenti.

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo rispetto al termine di 45 gg. dalla stipula del contratto per cause imputabili alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal medesimo. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto di contratto:

   a) 1,00% per la parte di importo fino a 258.000,00 euro;

   b) 0,50% per l'eccedenza fino a 1.549.000,00 euro;

   c) 0,20% per la parte eccedente 1.549.000,00 euro.

   Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta dalla Stazione Appaltante per ragioni di interesse pubblico espressamente indicate e si proceda tardivamente alla consegna dei lavori, l'Appaltatore ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'erogazione dell'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma esecutivo nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. La richiesta di pagamento degli importi spettanti per la tardiva consegna è formulata, a pena di decadenza, mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, sul Registro di Contabilità. Oltre alle somme previste dal comma 6, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

7. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 60 (sessanta) giorni, decorsi i quali inutilmente, si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

8. Nelle ipotesi previste dal comma 6, la Stazione Appaltante, a mezzo del RUP, informa l'A.N.AC. delle circostanze intervenute.

9. Il Direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il Capitolato Speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze Ira le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le

cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato **in giorni 511 (cinquecentoundici)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, o dall'ultimo verbale di consegna parziale.
2. Nel calcolo dei tempi contrattuali sono tenuti in considerazione le ferie contrattuali e la naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
3. L'Appaltatore è tenuto alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante, ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo funzionale delle opere.
4. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente l'intervenuta ultimazione dei lavori al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Il Direttore dei lavori può assegnare un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal medesimo Direttore come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.

Art. 13 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora ricorrano circostanze speciali o cause di forza maggiore, che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipula del contratto, il Direttore dei lavori può ordinare la sospensione dell'esecuzione dei lavori, compilando il verbale di sospensione che, controfirmato dall'Appaltatore, è inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla sua redazione. Analogo adempimento deve essere soddisfatto in relazione al verbale di ripresa. I verbali devono essere restituiti controfirmati dal RUP o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro 3 (tre) giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione Appaltante. Qualora il RUP riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti al Direttore dei lavori, può sospendere l'efficacia dei verbali nel termine di 3 (tre) giorni dal ricevimento degli atti.
2. La sospensione può, altresì, essere ordinata dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.
3. Nel verbale di sospensione devono essere indicate:

   - le ragioni che abbiano determinato l'interruzione dei lavori;

   - lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere la cui esecuzione rimanga interrotta, indicando le cautele adottate al fine della ripresa dei lavori e della loro ultimazione senza eccessivi oneri;

   - la consistenza del personale impiegato e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere alla data della sospensione.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, la sospensione è ordinata dal RUP, dopo aver acquisito il parere del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito C.C.T.) ove costituito. Il predetto parere è obbligatorio anche nel caso in cui la sospensione o le sospensioni siano disposte per gravi ragioni di ordine tecnico, che incidano sulla realizzazione dei lavori a regola d'arte, sulle cui modalità non via sia accordo tra le parti.

5. Fatta salva l'ipotesi del parere obbligatorio del C.C.T., di cui al precedente comma 4, la sospensione o le sospensioni sono ordinate per il tempo strettamente necessario. Qualora esse durino un periodo di tempo superiore a un quarto della durata contrattuale prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino, complessivamente, il termine di 180 (centottanta) giorni, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento del contratto, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.
6. Qualora in seguito alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente la regolare esecuzione dei lavori, l'Appaltatore prosegue le parti di lavoro eseguibile, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. La sospensione parziale determina il differimento del termine contrattuale pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma esecutivo.
7. Cessate le ragioni della sospensione, il Direttore dei lavori comunica immediatamente la circostanza al RUP affinché disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale, tenendo conto dell'andamento stagionale, in rapporto al cronoprogramma esecutivo. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini di cui sopra, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
8. Qualora le ragioni che hanno determinato la sospensione dei lavori siano venute meno solo in parte, potrà essere disposta la ripresa parziale dei lavori per le parti eseguibili.
9. Durante il periodo di sospensione, i macchinari e le attrezzature debbono essere allontanati dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore intenda far rimanere in cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature di cui sopra, dovrà farne richiesta scritta al RUP, con indicazione specifica dei macchinari e delle attrezzature, per ottenere il relativo benestare scritto; in ogni caso, tale decisione non potrà dar titolo a richiesta di indennizzo per vincolo improduttivo.
10. Nel caso di sospensioni, totali o parziali, dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è dovuto risarcimento all'Appaltatore, quantificato sulla base dei seguenti criteri:
    a) I maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
    b) La lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) del D.lgs. 231/2002, computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
    c) Il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;
    d) La determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

11. L'appaltatore, che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere domanda motivata di proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal RUP sentito il Direttore dei lavori, entro 30 (trenta) giorni.
12. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, se lo stesso non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
13. Le sospensioni e le proroghe devono essere annotate nel Giornale dei lavori.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto. Ai sensi dell'articolo 126 comma 1, del Codice dei contratti la penale è calcolata in misura giornaliera pari al **1,00 per mille** dell'importo contrattuale, da determinare in relazione alle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale. In caso di possibile superamento, si applicano le disposizioni in tema di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

   a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

   b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata nel relativo verbale;

   c) nel rispetto dei termini imposti dal Direttore dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

   d) nel rispetto delle soglie temporali fissate per l'esecuzione nel cronoprogramma dei lavori;

   e) nella presentazione del programma esecutivo dei lavori entro il termine indicato all'articolo 15 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; la penale di cui alla lettera e) è applicata per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
6. In caso di ritardata ultimazione dei lavori, rispetto al termine di riduzione proposto dal concorrente aggiudicatario in sede di offerta, quando il criterio è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante applicherà una penale giornaliera nella misura pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, diversa quindi dalla penale giornaliera stabilita nel presente articolo per il caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto alla durata massima prevista dal contratto.
7. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo in materia di risoluzione del contratto.

Art. 15 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna al Direttore dei lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; inoltre, deve essere coerente con il tempo contrattuale di ultimazione e deve essere approvato dal Direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che il Direttore dei lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee, incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione. Qualora l'Appaltatore non consegni il programma esecutivo dei lavori entro i termini succitati, il RUP fissa una nuova data non superiore a 5 (cinque) giorni. Qualora detto termine decorra inutilmente, sarà applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore per grave inadempimento e di incamerare la cauzione definitiva.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, senza alcun compenso o indennizzo in favore dell'Appaltatore medesimo, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
   a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di operatori economici estranei al contratto;
   b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
   c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
   d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
   e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal Responsabile unico di Progetto o dal Responsabile di fase.
4. In caso di modifiche e/o variazioni contrattuali, l'Appaltatore è tenuto ad aggiornare il programma esecutivo dei lavori, pena l'applicazione di penali per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concesso dal RUP.

Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

   a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

   b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla Direzione dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

   c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati da Direttore dei lavori o espressamente approvati da questa;

   d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

   e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal Capitolato Speciale d'appalto;

   f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, o altri incaricati;

   g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;

   h) ogni altro fatto o circostanza imputabile all'Appaltatore.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17 - Pagamenti in acconto

1. Gli stati d'avanzamento e le rate d'acconto, per qualsiasi importo maturato, saranno rilasciati ogni 60 (sessanta) giorni dalla data d'inizio dei lavori, verbalizzata dal DL. Il primo stato d'avanzamento lavori sarà rilasciato alla fine di un mese pari (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre) ma non prima di 60 (sessanta) giorni dalla data d'inizio dei lavori, verbalizzata dal DL.

   Si precisa che lo stato di avanzamento al termine dei lavori avrà una liquidazione per un importo pari al 95% dell'importo contrattuale.

   L'importo residuo dei lavori verrà contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 18;

   Gli stati d'avanzamento dei lavori, ricavati dal Registro di contabilità, sono adottati dal Direttore dei lavori, che accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, l'Appaltatore comunica l'accertamento al Direttore dei lavori. Lo stato di avanzamento è trasmesso al RUP o al Responsabile di fase. In caso di difformità tra le valutazioni del Direttore dei lavori e quelle dell'Appaltatore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, il Direttore, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'Appaltatore, archivia la comunicazione di quest'ultimo oppure adotta il S.A.L. e lo trasmette al RUP.

2. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del successivo comma 3. L'Appaltatore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.
3. Il pagamento degli acconti del corrispettivo da parte della Stazione Appaltante è effettuato nel termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dall'adozione dello stato di avanzamento dei lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e successiva erogazione in favore dell'Appaltatore. Detto termine deve necessariamente intendersi decorrente dalla data di ricevimento della relativa fattura da parte dell'Appaltatore.
4. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto finale.
5. La liquidazione degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza avverrà ad ogni Stato Avanzamento Lavori secondo la quota effettivamente sostenuta, il cui conteggio verrà redatto ad ogni stato di avanzamento dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, CSE), con applicazione delle trattenute di legge.
6. Fino al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale, i pagamenti possono essere disposti sulla base di una registrazione effettuata dal Direttore dei lavori in partita provvisoria sui libretti delle misure e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, delle quantità dedotte da misurazioni sommarie, fatte salve le lavorazioni le cui misurazioni non possono essere effettuate successivamente. L'eventuale riserva da parte dell'Appaltatore è considerata tempestiva fino a quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai contratti di forniture e servizi con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo.

8. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento determina la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto dell'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
9. La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta:
   - per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
   - per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o alla concessione di proroghe;
   - per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata effettuazione delle misure disposte dal Direttore dei lavori;
   - per mancato rispetto ad opera dell'Appaltatore dell'aggiornamento del cronoprogramma esecutivo, secondo l'andamento effettivo dei lavori.
10. Ciascun pagamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente e in particolare dei seguenti adempimenti:
    a) della regolarità fiscale dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e del D.M. 40/2008, ove richiesta;
    b) della trasmissione da parte dell'Appaltatore di copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori alla Stazione Appaltante;
    c) dell'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
    d) dell'accertamento da parte degli uffici amministrativi della Stazione Appaltante che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
11. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, l'Appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione ai fini della correntezza delle retribuzioni. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni e della documentazione, la Stazione Appaltante sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o a saldo.
12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore e del subappaltatore, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 comma 11 del Codice.
13. Quando i lavori rimangono sospesi su specifico ordine del Direttore dei lavori o del RUP, per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento dei lavori, all'emissione del certificato di pagamento ed al successivo pagamento dell'acconto del corrispettivo.
14. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto, si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 231/2002, in tema di interessi moratori.

Art. 18 - Pagamenti a saldo

1. Il Conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al RUP.
2. Il Conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, a richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'Appaltatore non firma il Conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione sul Conto finale.
3. All'esito positivo del collaudo di lavori e della verifica di conformità di servizi e forniture, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore relativa alla rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'art. 17, comma 4 del presente Capitolato Speciale. Il certificato di pagamento è rilasciato entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; il pagamento è effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione, salvo che sia concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
4. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 16/09/2022 nr. 193.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati alla Stazione Appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Art. 19 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'art. 17 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente.
2. Non sono dovuti interessi per i giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'Appaltatore, nei tempi indicati dal contratto; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla normativa vigente
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art. 20 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito dal contratto, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori di 60 giorni, sulle somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che le cessioni di crediti siano stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e siano notificate alla Stazione Appaltante.
3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica.
4. La Stazione Appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori, con questo stipulato.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori "a misura", qualora presenti, sono effettuate secondo le specificazioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato Speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari, di cui all'art. 3, comma 3, del presente Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 23 - Lavori in economia e oneri per la sicurezza

1. Saranno contabilizzate in economia le eventuali prestazioni che verranno dalla D.L. esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate in tale forma dalla Stazione Appaltante.
2. Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
3. Sono contabilizzate le ore effettivamente prestate dalla manodopera in cantiere, anche per frazioni di giornata lavorativa, e non vengono riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
4. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o dichiarate dall'appaltatore nei modi e termini di cui sopra non sono in alcun modo riconosciute.
5. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali, trasporti e noli. I valori di riferimento relativi ai prezzi unitari delle ore di manodopera saranno quelli esposti nella tabella edita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia), vigente al momento della consegna dei lavori. Sarà considerata una percentuale del 13% per spese generali e del 10% per utili d'impresa; a queste due voci, calcolate sull'importo della manodopera risultante dai costi orari, sarà applicato il ribasso d'asta.
6. **I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l'emissione degli stati di avanzamento secondo le quantità effettivamente eseguite, secondo un conteggio che verrà eseguito dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione e consegnato al Direttore dei Lavori.**

Art. 24 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Il Direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso, il rifiuto è trascritto sul Giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.
2. Di norma non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorchè accettati dalla direzione dei lavori, fatta salva la facoltà del Direttore dei lavori, sentito il RUP, di inserire in contabilità quota parte di eventuali materiali presenti in cantiere, nelle percentuali che riterrà, di volta in volta, opportune.
3. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

CAPO 6 – GARANZIE

Art. 25 - Assicurazione a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 11, una polizza assicurativa che deve assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e Finanze.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
   a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
      partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto di IVA
      partita 2) per le opere preesistenti: euro 500.000,00
   b) essere integrata in relazione alle somme assicurate, in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
   a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
   b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. Per i contratti affidati ad operatori economici di comprovata solidità, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 26 - Modifiche, variazioni e varianti contrattuali – Rinegoziazione del contratto

1. Nessuna variazione, addizione o modifica al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente autorizzata dal RUP nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalità di cui all'art.120, commi 1, 3 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
2. Il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni per l'adozione delle modifiche e/o varianti di cui all'articolo 120 del Codice.

3 In tutti i casi in cui siano necessarie modifiche del progetto, il Direttore dei lavori, acquisito il parere del progettista, redige una motivata relazione contenente i presupposti per la modifica, sulla cui fondatezza si esprime il RUP per sottoporla all'approvazione della Stazione Appaltante. Gli eventuali costi per la progettazione delle modifiche devono trovare capienza nell'invarianza del quadro economico.

4. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP. Queste modifiche sono disposte per risolvere aspetti di dettaglio, non devono modificare qualitativamente l'opera e, relativamente alle categorie di lavorazione, la variazione deve essere contenuta entro il limite del 5%.
5. In caso di modifiche al progetto non disposte dal Direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'Appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'Appaltatore stesso.
6. L'Appaltatore può avanzare proposte di variazioni migliorative non sostanziali, di sua esclusiva ideazione, che nel rispetto della funzionalità delle opere comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, assicurino risparmi da utilizzare in compensazione per far fronte a variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni, e non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro 10 (dieci) giorni la trasmette al RUP, unitamente al proprio parere. Il RUP, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede con l'Appaltatore alla sottoscrizione del relativo atto di sottomissione.
7. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs 36/2023, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessaria l'adozione di una variante che comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.
8. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso, nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli articolo 210 e 212 del Codice.
9. Qualora dai calcoli effettuati, risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così

determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

10. Per i contratti di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10% dell'importo originario del contratto, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione della Stazione Appaltante.

12. Fermo restando il generale divieto alla rinegoziazione del contratto, nella logica del pubblico interesse alla conservazione del contratto, qualora nel corso della esecuzione delle prestazioni sopravvengano circostanze oggettive, straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale, all'ordinaria fluttuazione economica, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375. In ogni caso, la rinegoziazione non altera la sostanza economica del contratto ed è riconosciuta a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

13. Ai sensi del precedente comma 12, qualora non si raggiunga l'accordo di rinegoziazione tra le parti contraenti, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario.

Art. 27 – Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, e dell'art. 3 Allegato II.2 bis al medesimo Codice, la revisione dei prezzi va riferita alle prestazioni oggetto del contratto e viene applicata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando si registri una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia del 3% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione ed opera nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati da ISTAT e dal medesimo pubblicati ai sensi dell'art. 60, comma 4, del Codice dei Contratti costi di costruzione.

Art. 28 – Verifica della congruità dell'incidenza della mano d'opera impiegata - DURC di congruità

1. Durante il corso d'opera verrà effettuata la verifica della congruità d'incidenza della mano d'opera impiegata ai sensi del D.M. 143/2021 in attuazione di quanto disposto dall'Art. 8 comma 10 bis del 76/2020, in recepimento dell'accordo collettivo del 10/09/2020.

Art. 29 – Subappalto e contratti similari

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice e dalle disposizioni del presente articolo.
2. Di norma, l'Appaltatore deve eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120; comma 1, lett. d), del Codice.
3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
   - il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
   - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
   - Le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
   - le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporagli.
5. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori.
6. Il cottimo consiste nell'affidamento ad opera dell'Appaltatore, a terzo operatore economico, delle sole attività di manodopera, sempre che quest'ultimo sia in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in rapporto all'importo complessivo dei lavori da realizzare affidati al cottimista, e non all'importo del contratto di cottimo, anche se la fornitura dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi d'opera avvenga da parte dell'Appaltatore.
7. Ai subcontratti di fornitura con posa in opera - nei quali il bene oggetto della fornitura è realizzato in serie ed assolve già di per sé alla sua destinazione funzionale e i lavori di montaggio, installazione o assemblaggio so meramente strumentali all'utilizzo del bene - e di nolo a caldo – nei quali viene noleggiato un mezzo d'opera con autista in possesso di patente - che comunque non si configurano come subappalti di lavori, si applicano eventualmente le disposizioni autorizzatorie previste per il subappalto, se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni: il subcontratto è di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate in appalto o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale di detti subcontratti sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto da affidare.
8. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto e non assoggettati ad

autorizzazione amministrativa, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro o della fornitura affidati.

9. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 276/2003 s.m.i., il distacco di lavoratori tra imprese si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro operatore economico per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Il distacco di lavoratori deve essere sottoposto al nulla osta dell'Ufficio provinciale del lavoro e non necessita di rilascio di autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, che si limita a prendere atto della sussistenza delle condizioni di legittimità previste dalla legge, prima di consentire l'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati.
10. Nelle ipotesi di cui all'art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 le parti potranno accordarsi in merito a modalità di pagamento diverse da quelle ivi previste.
11. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. del D.Lgs 36/2023 aggiornato al correttivo. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
12. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del D.Lgs 36/2023 aggiornato al correttivo, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
13. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite. I certificati di cui al secondo periodo possono essere utilizzati per ottenere o rinnovare l'attestazione di qualificazione soltanto da parte dei subappaltatori.
14. Art 119 comma 2bis: nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 31 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione della Stazione appaltante, ai sensi del citato D.Lgs. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia, in particolare, i Piani Operativi di Sicurezza e i Piani di Sicurezza Sostitutivi dovranno rispondere ai requisiti minimi di cui all'Allegato XV del D.lgs 81/2008.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore per la sicurezza, l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 32 – Piano sostitutivo di sicurezza

1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81del 2008 e s.m.i. è fatto obbligo all'Appaltatore di predisporre, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza

riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e art.92 comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
   a per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
   b per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Qualora il coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
6. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina in tema di varianti contrattuali.

Art. 33– Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione efficace della gara e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, redatto in conformità all'allegato XV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 18 e 19 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 32 del presente Capitolato Speciale.

CAPO 9 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 34 – Danni di forza maggiore

1. I danni di forza maggiore sono accertati dalla Stazione Appaltante previa denuncia dell'Appaltatore fatta per iscritto, non oltre 5 (cinque) giorni da quello in cui si è verificato l'evento che ha causato il danno.
2. Non sono considerati danni di forza maggiore ai sensi del presente articolo, e pertanto restano a esclusivo carico dell'Appaltatore, i lavori occorrenti per rimuovere le materie per qualunque causa scoscese nei cavi, le acque che li avessero invasi e così pure le perdite totali d'attrezzi, mezzi d'opera, macchinari, ponti di servizio, centine, armature di legname, baracche ed altre opere provvisionali, da qualsiasi causa prodotte, i danni di qualsiasi natura ed entità, non esclusi afflussi eccezionali d'acque meteoriche, di maree eccezionali, di rigurgiti dei collettori di fognatura, o di piene, anche improvvise e straordinarie, dei corsi d'acqua prossimi ai lavori e ai cantieri.

Art. 35 – Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'Appaltatore:
   a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
   b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale o, in difetto, entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'Appaltatore, spetta al Direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
   a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
   b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
   c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
   d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
   e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 36 – Accordo Bonario

1. Ai sensi dell'art. 210 del Codice, se a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinquepercento) e il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, il RUP attiva il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 % dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice.
3. Il Direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte sui documenti contabili, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. Il RUP valuta immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve e la loro non manifesta infondatezza ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
4. Entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il R.U.P. può richiedere alla Camera Arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti, aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, e nell'ambito della predetta lista scegliere, d'intesa con l'Appaltatore che ha formulato le riserve, l'esperto da incaricare per formulare proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e l'Appaltatore, entro 15 giorni dalla trasmissione della lista, l'esperto è nominato dalla Camera Arbitrale, che ne fissa anche il compenso. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3.
5. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verifica le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettua eventuali, ulteriori audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri.
6. La proposta motivata di accordo bonario, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, è formulata entro 90 (novanta) giorni dalla nomina dell'esperto. La proposta viene trasmessa al Dirigente competente della Stazione Appaltante e all'Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della stessa, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo, che ha natura di transazione, è redatto in forma scritta a pena di nullità.
7. La procedura può essere reiterata per una sola volta nel corso dei lavori e viene promossa, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
8. Sulle somme riconosciute in sede di accordo bonario, sono dovuti gli interessi al tasso legale, a decorrere da 60 (sessanta) giorni dopo la data di accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante.
9. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura della Stazione Appaltante o di un legale interno alla stessa o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dall'Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione all'Appaltatore, previa audizione del medesimo.
10. La procedura di accordo bonario può essere esperita anche per le controversie relative alla interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
11. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del presente articolo e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Venezia ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 37 – Riserve e controversie

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Non costituiscono riserve:
   a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
   b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto;
   c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
   d) le contestazioni circa la validità del contratto;
   e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della Stazione Appaltante o da circostanze a quest'ultima riferibili;
   f) il ritardo nella esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della Stazione Appaltante.
3. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della firma del Certificato di collaudo, in relazione alle relative operazioni. Le riserve iscritte sul registro di contabilità non espressamente confermate sul Conto finale si intendono abbandonate e come tali, decadute.
4. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:
   a) la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute;
   b) la quantificazione della riserva in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
   c) l'indicazione degli ordini di servizi emanati dal Direttore dei lavori, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
   d) le contestazioni relative all'esattezza delle modalità costruttive previste dal Capitolato Speciale o dal progetto;
   e) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione del contratto;
   f) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dei lavori che potrebbero comportare la responsabilità dell'Appaltatore o determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.
5. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
6. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
7. Se l'Appaltatore ha firmato con riserva, ma l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di

indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

8. Il Direttore dei lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate controdeduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie controdeduzioni e non consente alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
9. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 5, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. Di tale evenienza il Direttore dei lavori dovrà farne espressa menzione nel Registro di contabilità.
10. Il Direttore dei lavori o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione.
11. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
12. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni.
13. Le contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel Giornale dei lavori.
14. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo precedente e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Venezia ed è esclusa la competenza arbitrale.
15. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
16. Le riserve dell'Appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all'atto della loro sottoscrizione.

Art. 38 - Risoluzione

1. Il Direttore dei lavori, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore.
2. Il Direttore dei lavori formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
4. Il RUP, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con

preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

5. Il Direttore dei lavori fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice.
6. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla data di risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Art. 39 – Recesso

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, comma I, del Codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 dell'articolo 123 del Codice, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2 del medesimo articolo 123 del Codice.
3. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
4. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 40 - Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e orario lavorativo

1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali in materia di tutela dei lavoratori, è fatto obbligo all'Appaltatore e agli eventuali subappaltatori in regime di responsabilità solidale di:
   a) applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali, vigenti nel Veneto, durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative;
   b) osservare le norme e prescrizioni di legge e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli organismi preposti;
2. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Direttore dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici.
3. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e il DURC di congruità. Qualora, anche su istanza

delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, la Stazione appaltante procederà ai sensi del successivo comma 4.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, Veritas spa effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e, in caso di crediti insufficienti, procederà all'escussione della garanzia fideiussoria.
5. La garanzia fidejussoria è incrementata di ulteriori cinque punti percentuali, rispetto all'importo base, per gli operatori economici per i quali risultino irregolarità riguardo agli obblighi di cui al comma 1 in materia di tutela dei lavoratori.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
7. Fermo restando il rispetto delle festività nazionali e locali e delle disposizioni in merito a orari di lavoro e ferie contrattuali previste nei contratti di cui al comma 1 del presente articolo, i lavori dell'appalto dovranno svolgersi di norma dal Lunedì al Venerdì, negli orari previsti dall'organizzazione dell'Impresa, integrati se necessario e nelle forme consentite, da lavoro straordinario. Fermo restando il rispetto dei termini contrattuali suddetti, il lavoro nelle giornate di Sabato e di Domenica e festivi potrà essere svolto solo e unicamente se autorizzato espressamente in forma scritta dal Direttore dei lavori per necessità contingenti assolutamente straordinarie, ovvero in situazioni di emergenza per risolvere criticità che possano comportare pericolo per la pubblica incolumità.
8. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 41 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione scritta dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori procede all'accertamento della regolarità delle opere eseguite in contraddittorio con l'Appaltatore e redige, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, il certificato di ultimazione.
2. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopra indicate.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, ovvero nel termine assegnato dal Direttore dei lavori.
4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia e alla buona conservazione dei materiali a piè d'opera nonché alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione; resta in facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 42 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo i casi individuati dall'allegato II.14 art 17 del D.Lgs 36/2023 di particolare complessità per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale o nel Contratto.

Art. 43 – Collaudo tecnico-amministrativo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel Conto finale nei termini e nei modi previsti dall'art. 39 del presente Capitolato Speciale.
3. Nel caso di prolungamento del termine per particolare complessità delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause con la indicazione della data prevista di conclusione delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuiti all'organo di collaudo, il RUP assegna un termine

non superiore a 30 (trenta) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla Stazione Appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempimento.

4. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'Appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'Appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la Stazione Appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

Art. 44 – Oneri dell'Appaltatore nelle operazioni di collaudo

1. L'Appaltatore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
2. Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno all'Appaltatore inadempiente, deducendo la spese dal residuo credito vantato dall'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di esecuzione in danno si applicano, per l'affidamento dei lavori, le procedure di cu all'art. 50, comma 1, del Codice.
4. Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono dedotte dalle somme dovute, a titolo di saldo, all'Appaltatore.

Art. 45 – Valutazioni dell'organo di collaudo

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a confrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili. All'esito del predetto confronto e sulla base di quanto rilevato, provvede a formulare le proprie considerazioni sull'esecuzione die lavori in rapporto alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori, nonché a determinare, anche sulla scorta dei pareri del RUP:
   a) se il lavoro sia collaudabile;
   b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
   c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
   d) le modificazioni da introdursi nel Conto finale;
   e) il credito o l'eventuale debito maturato dall'Appaltatore.

   Le operazioni di collaudo dei lavori sono svolte secondo le modalità, termini e procedure previste dagli artt. 13 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 46 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) eseguire il rilievo dello stato di fatto e verificare che tutte le misure corrispondano a quelle di progetto prima di provvedere alla stesura degli elaborati grafici costruttivi delle carpenterie metalliche, alla fornitura di qualsiasi materiale e comunque prima della realizzazione delle opere in acciaio e cemento armato;

b) provvedere alla stesura degli elaborati grafici costruttivi delle eventuali carpenterie metalliche sulla base di quelli esecutivi e dei rilievi effettuati sul campo;

c) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 c.c.;

d) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la stesa di ghiaino e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla Stazione Appaltante;

e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;

f) l'onere di fare eseguire da un proprio ingegnere, iscritto all'albo professionale, i calcoli di stabilità di tutte le opere in acciaio e calcestruzzo armato o a farne controfirmare per accettazione eventuali calcoli già predisposti dalla Stazione Appaltante;

g) l'esecuzione in sito, o presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dei lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dallo stesso Direttore su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

h) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente Capitolato Speciale;

i) il mantenimento delle opere, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, come pure la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso (istituendo un punto di lavaggio ruote agli ingressi di cantiere), compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, nonché la pulizia di tutti i locali;

k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti

servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

n) la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

q) i ripristini successivi degli scavi sia su sedi stradali che in campagna, per franamenti, assestamenti, scoscendimenti ed avvallamenti che si verificassero fino a un anno dalla data della ultimazione dei lavori, intendendo che, in caso di assenza dell'impresa, la Stazione Appaltante provvederà con ristoro dei relativi oneri che verranno posti in detrazione nei certificati di pagamento;

r) la richiesta alla polizia locale di eventuali deroghe alle limitazione del traffico vigenti, per accedere con i propri mezzi alle zone di cantiere;

s) fornire entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione tutta la documentazione già indicata nei precedenti articoli specifici.

2. Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere personalmente, quale che sia all'uopo la spesa necessaria. La Stazione Appaltante disporrà il pagamento all'impresa con ordine di servizio. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nel termine di 10 (dieci) giorni, la Stazione Appaltante detrarrà la spese dalla cauzione definitiva.

3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l'esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.

4. Sono inoltre a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri ed obblighi relativi a:

Aree di cantiere

L'acquisizione della disponibilità temporanea di aree da destinare a sistemazioni logistiche di cantiere e a depositi dei materiali, aggiuntive rispetto a quelle già individuate dal progetto, resta a cura e onere

dell'Appaltatore, compresa l'acquisizione delle autorizzazioni dei privati, il nulla osta comunale, eventuali affitti e oneri di ripristino finale. A tal proposito si evidenzia che qualsiasi accordo tra l'Appaltatore e privati per l'utilizzo, a qualsiasi scopo, di aree non comprese tra quelle messe a disposizione ufficialmente dalla Stazione Appaltante, non è compreso nel Contratto d'Appalto e la Stazione Appaltante viene esonerata conseguentemente da qualsiasi responsabilità relativa.

Oltre agli oneri per l'acquisizione dei permessi di utilizzo temporaneo, restano a carico dell'Appaltatore quelli per la sistemazione preliminare e finale del cantiere, la segnaletica diurna e notturna, le recinzioni, l'allacciamenti ai pubblici servizi, la formazione di piste di accesso, la guardiania ed ogni altro onere relativo.

Sottoservizi ed allacciamenti

L'Appaltatore in fase di offerta prende atto dell'esistenza dei sottoservizi nei luoghi di progetto e s'impegna, a sua cura e spese, a verificarne l'esatta ubicazione e ad eseguire i lavori sia in presenza dei sottoservizi che in concomitanza con l'eventuale spostamento, anche temporaneo, degli stessi.

In tal senso, qualora richiesto dal Direttore dei lavori, l'Appaltatore dovrà predisporre tutte le opere necessarie per lo spostamento, la sistemazione e deviazione delle canalizzazioni di qualsiasi tipo (per esempio: cavi elettrici e telefonici, condotte d'acqua, gas, fognature, ecc.), nonché delle linee elettriche e dati con le relative palificazioni, che verranno a trovarsi nell'area d'intervento. In tale circostanza, l'Appaltatore dovrà coadiuvare l'Ente gestore nell'esecuzione delle opere, necessarie allo spostamento, con interventi che saranno compensati con gli articoli d'elenco e/o in economia. Saranno comunque considerate a suo completo carico le eventuali riparazioni dei guasti che per qualsiasi causa dovessero essere arrecati alle opere e condutture sotterranee e loro accessori.

Accesso al cantiere – Pronto intervento

Garantire al personale della Stazione Appaltante e della Vigilanza il libero accesso al cantiere e il passaggio sullo stesso.

L'area della Stazione Appaltante dovrà essere consegnata con verbale all'Appaltatore, che se ne assume la responsabilità. Previa autorizzazione scritta del CSE e del Direttore dei lavori, dovrà essere assicurato il libero accesso al cantiere ed il passaggio sullo stesso al personale addetto di qualunque altro Appaltatore al quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, a sua cura e spese e per tutta la durata dell'appalto tramite il suo personale, dovrà essere sempre reperibile per intervenire in caso di salvaguardia della pubblica incolumità, relativo a fatti afferenti al cantiere, o ritenuti tali ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori e della Stazione Appaltante. Allo scopo dovrà dotare il proprio Direttore Tecnico e l'Assistente dei lavori per conto dell'Appaltatore, di telefono cellulare per il costante collegamento con il Direttore dei lavori, con la Stazione Appaltante e con i Vigili Urbani.

In caso di mancato adempimento, o di mancato intervento entro un'ora dalla chiamata o di mancata risposta alla chiamata stessa, dell'obbligo d'intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità di cui sopra, a qualsiasi ora del giorno o della notte, festivo o di sospensione, sarà applicata una penale pari a quella giornaliera di cui al sopraccitato art. 14 oltre alle maggiori spese che la Stazione Appaltante andrà a sostenere per adempimento eseguito da altro operatore economico, scelto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Provvedimenti di viabilità conseguenti ai lavori

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, d'interruzioni o d'ingombri, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal vigente Codice della strada e dal relativo Regolamento d'attuazione, nonché dal regolamento interno dell'area Veritas. L'area di cantiere che sarà consegnata all'impresa tramite verbale e a fine lavori restituita con apposito verbale, rimarrà sotto la completa responsabilità dell'appaltatore fino al termine dei lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il normale svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori relativi alle opere stesse, si dovrà sentire il Direttore dei lavori per l'eventuale deviazione del

traffico in altra via; in ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di adottare ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica dandone prontamente avviso al Direttore.

L'Appaltatore dovrà garantire, durante l'esecuzione dei lavori e per tutta la loro durata, l'accesso alle abitazioni frontiste con appositi passaggi, protetti e dotati di parapetto. Al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere chiusi gli scavi e risistemate le strade per evitare incidenti, compresa la disposizione della segnaletica. Durante le ore notturne o comunque non lavorative la viabilità di cantiere dovrà essere organizzata in modo tale da permettere l'accesso carraio alle singole proprietà e la viabilità conseguente.

Nessun compenso addizionale ai prezzi di contratto sarà riconosciuto all'Appaltatore in dipendenza delle condizioni effettive nelle quali debbono eseguirsi i lavori, né potrà valere a titolo di compenso e d'indennizzo la mancata concessione della chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata al Direttore dei lavori la facoltà di apprezzamento sulle necessità di tale chiusura.

Eventuali oneri richiesti da enti pubblici per la manutenzione delle strade, di loro pertinenza, a causa dell'aumentato transito veicolare in dipendenza dell'esecuzione dei lavori nonché derivanti da limitazioni di transito imposte dai medesimi enti proprietari saranno integralmente a carico dell'Appaltatore.

Varie

L'Appaltatore è tenuto a:

a) provvedere a tutte le pratiche ed oneri per cave di prestito, depositi provvisori per i materiali da impiegare o riutilizzare, e discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei lavori;

b) provvedere, nel corso dei lavori, ad eseguire un dettagliato rilievo plano-altimetrico della posizione delle opere, di tutti i tubi e/o cavidotti messi in opera e/o spostati, e/o sotto o sovrapassati, e di consegnarlo al Direttore entro la fine dei lavori su supporto cartaceo e magnetico nel formato che stabilirà la Stazione Appaltante;

c) fornire mensilmente l'elenco del personale presente giornalmente in cantiere, sia per l'Appaltatore che per ogni subappaltatore;

d) fornire nell'occasione dell'emissione di ciascuno Stato di Avanzamento Lavori, un brogliaccio contabile delle lavorazioni eseguite, suddiviso per ciascun subappaltatore, riferito al medesimo SAL, inoltre consegnare copia delle fatture quietanziate dei subappaltatori riguardanti il precedente sal;

e) nel caso di lavori in economia, fornire al Direttore dei lavori il brogliaccio dei rapportini settimanali, con l'indicazione delle presenze in cantiere delle maestranze indicando i nominativi, dei materiali e dei mezzi d'opera impiegati, attribuendoli alle lavorazioni eseguite;

f) la fornitura mensile di documentazione fotografica attestante l'avanzamento dei lavori in corso;

g) la fornitura dei rilievi finali di tutte le opere realizzate, compresi i rilievi dei ripristini superficiali ("as built"), il tutto su supporto magnetico (CD o DVD) con allegate n° 3 o più copie su supporto cartaceo, secondo indicazione D.L.. Gli elaborati dovranno essere redatti nelle forme, nei dettagli e nelle scale che saranno indicate dalla Stazione Appaltante, utilizzando software standard. Tali documenti, peraltro facenti parte degli atti di collaudo, dovranno essere forniti tassativamente entro la data di ultimazione dei lavori. La mancata fornitura di tale documentazione non consentirà la redazione del Certificato di Ultimazione Lavori e potrà comportare l'applicazione della penale prevista per ritardata ultimazione.

Art. 47 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:

a) ad intervenire alle misurazioni delle lavorazioni eseguite, le quali possono comunque essere svolte alla presenza di due testimoni qualora egli non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al Direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal Capitolato Speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.

2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai confinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dal Direttore lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta del Direttore dei lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dallo stesso Direttore.
3. L'Appaltatore deve produrre al Direttore dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta del Direttore. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 48 - Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. In ogni caso sono a carico e cura dell'Appaltatore, in qualità di Produttore, tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale in materia di gestione dei rifiuti.
3. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017, dove applicabile, secondo le indicazioni e le procedure indicate da ARPAV.
4. Al rinvenimento d'oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del Capitolato Generale d'appalto (D.M 145/2000).
5. Sono infine responsabilità dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 49 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 50 – Cartello di cantiere

1. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore provvederà ad installare, nelle posizioni che saranno indicate dalla Direzione Lavori, almeno due tabelloni di cantiere, riportante i dati e le indicazioni previste dalla Legge 13.03.90 N° 55 art. 18 comma 6 e dalla Circolare M.LL.PP. 1729 del 01.06.1990, curandone i necessari aggiornamenti periodici. I tabelloni dovranno avere le dimensioni, i riquadri e i colori riportati nel fac-simile, completi dei loghi degli enti indicati e di VERITAS S.p.A.
2. La bozza, completa di dati, dovrà essere approvata dalla Direzione dei Lavori prima di dare corso all'esecuzione. I cartelli verranno posti in posizione tale da non costituire pericolo, installati in modo solido e saranno tolti non prima di quattro mesi dalla conclusione dei lavori.
3. Tutti gli oneri per la loro realizzazione, messa in opera, conservazione, smantellamento, ripristino dei luoghi e smaltimento in discarica autorizzata sono totalmente a carico dell'Appaltatore, il quale è tenuto a realizzarli con materiali e sistemi che garantiscano, oltre alla sicurezza, un risultato graficamente valido e duraturo per tutta la durata necessaria.

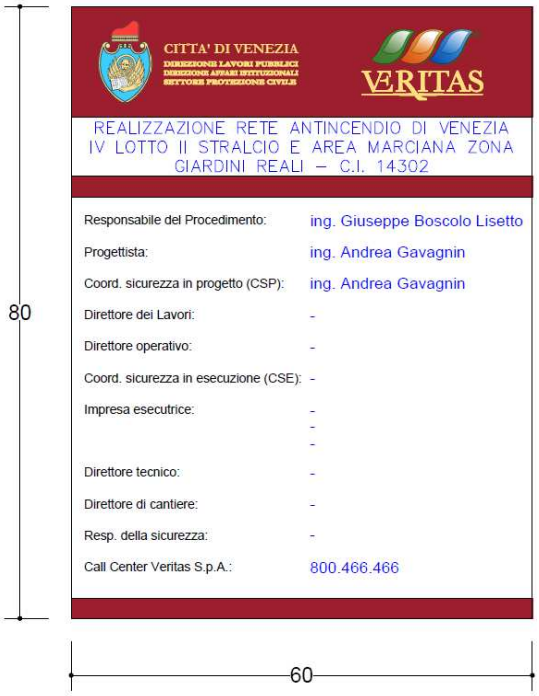

Fac-simile cartello di cantiere

Art. 51 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
   a) le spese contrattuali;
   b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
   c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
   d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Le maggiori somme per risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, restano a carico dell'Appaltatore.

Art. 52 – Rilievo finale delle opere eseguite

1. A lavori ultimati l'impresa dovrà fornire alla Stazione Appaltante i rilievi planimetrici ed altimetrici delle opere realizzate (in ambiente Autocad).
2. Tutta la documentazione dovrà essere fornita prima della redazione del conto finale e comunque entro il termine stabilito dal DL, su supporto magnetico CD Rom ed in bozza su base cartacea; dopo la verifica ed approvazione della DL l'impresa dovrà produrre la documentazione suddetta su base cartacea nel numero di copie indicato dalla DL; tale documentazione sarà allegata agli atti di collaudo.
3. In caso di ritardo nella consegna, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere direttamente e in questo caso i relativi oneri verranno posti in detrazione dai crediti dell'impresa.
4. Tutti gli oneri diretti e conseguenti per la rilevazione e la restituzione alla Stazione Appaltante restano a carico dell'Appaltatore.

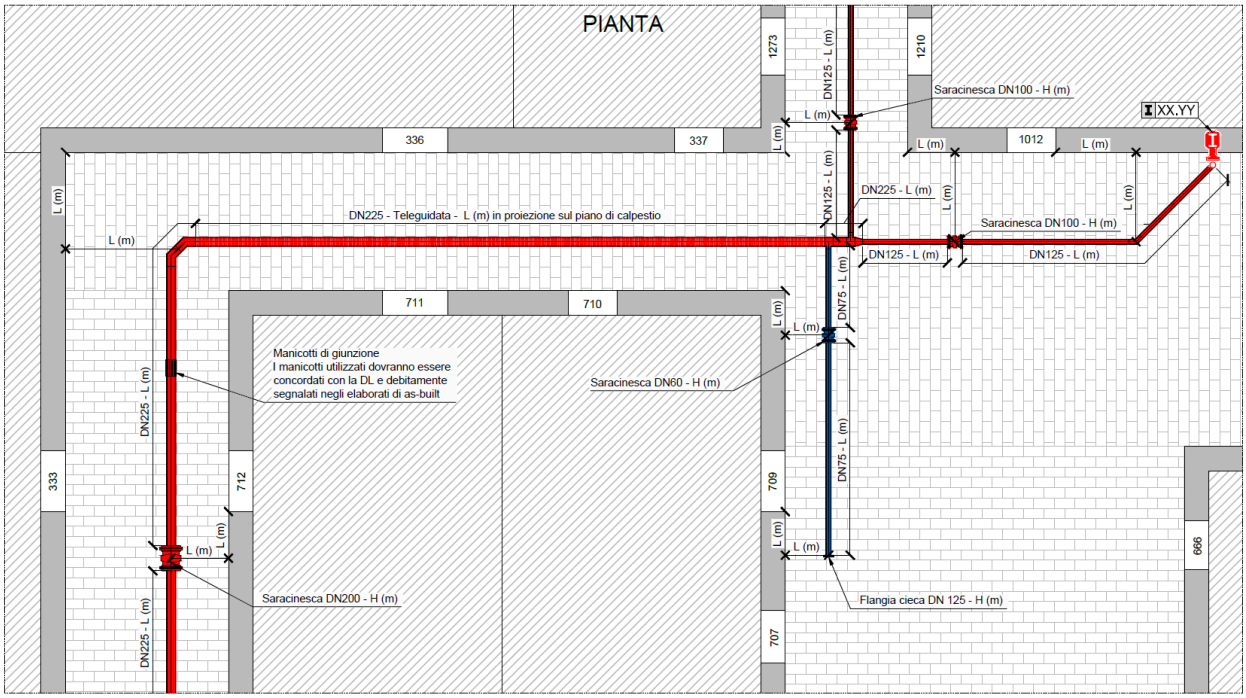

Tipologico as-built rete antincendio